



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Maggio 2026

Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Indice

1. Punti essenziali del progetto1

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni.....2

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società2

4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo2

5. Commento ai singoli articoli2

1. Punti essenziali del progetto

L'articolo 15 della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) disciplina l'obbligo di ritiro e di remunerazione che garantisce ai produttori di elettricità da impianti di piccole dimensioni (fino a una potenza massima di 3 MW) il ritiro dell'elettricità prodotta dal gestore di rete (GRD) e stabilisce il quadro della remunerazione. Se il gestore di rete e il produttore non trovano un accordo sulla remunerazione, dal 2026 la remunerazione deve essere effettuata al prezzo di mercato medio trimestrale; inoltre, agli impianti con una potenza fino a 150 kW verranno concesse remunerazioni minime. Nel quadro delle deliberazioni sul cosiddetto «atto sull'accelerazione», nella sessione autunnale 2025 il Parlamento ha adeguato la LEne e ha deciso modifiche in merito all'obbligo di ritiro e di remunerazione di cui all'articolo 15 LEne. La remunerazione corrisponderà al prezzo di mercato orario o, in futuro, per quarto d'ora al momento dell'immissione. L'articolo 15 capoverso 1 LEne riguarda unicamente il ritiro dell'elettricità grigia e non il plusvalore ecologico (garanzia d'origine, GO). I GRD possono ritirare e remunerare le GO in aggiunta all'elettricità grigia. L'articolo 15 capoverso 3 LEne stabilisce inoltre che i GRD possono addebitare i costi sostenuti al servizio universale. L'articolo 6 capoverso 5^{bis} lettera d della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) stabilisce il quadro delle tariffe nel servizio universale. Il punto di partenza è sempre il requisito secondo il quale le tariffe devono essere *adeguate*. Per quanto riguarda l'obbligo di ritiro, la LAEI disciplina che le *rimunerazioni pagate* dal GRD (che possono anche comprendere le GO) possono essere incluse nei costi dell'energia computabili e pertanto nelle tariffe (art. 6 cpv 5^{bis} lett. d n. 3). Nell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico del 14 marzo 2008 (OAEI; RS 734.71), il Consiglio federale ha fissato un limite massimo per il prezzo fino al quale il ritiro di elettricità generata da energie rinnovabili può essere incluso nel servizio universale nel caso in cui il GRD ritiri anche le GO (art. 4 cpv. 3 lett. e n. 1), basandosi sui tassi della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di elettricità al netto di eventuali incentivi.

La tabella sottostante illustra le remunerazioni massime computabili secondo il requisito attualmente vigente per le due categorie di impianti (con una potenza inferiore a 100 kW e con una potenza a partire da 100 kW), distinti in base alla data di messa in esercizio (a partire da aprile o da ottobre 2017) e a seconda che vi sia o meno consumo proprio.

Costi di produzione computabili, al netto di incentivi, per impianti fotovoltaici ≥ 100 kW:

Messa in esercizio	Con consumo proprio	Senza consumo proprio
Prima dell'1.4.2017	cfr. i valori secondo il rimando nell'art. 4 cpv. 3 lett. e OAEI	
Dall'1.4.2017		9,2 ct./kWh
Dal 1.1.2018		8,8 ct./kWh
Dall'1.4.2019		8,0 ct./kWh
Dall'1.4.2020		7,2 ct./kWh
Dall'1.1.2023	7,2 ct./kWh	5,4 ct./kWh

Costi di produzione computabili, al netto di incentivi, per impianti fotovoltaici < 100 kW:

Messa in esercizio	Con consumo proprio	Senza consumo proprio
Prima dell'1.10.2017	cfr. i valori secondo il rimando nell'art. 4 cpv. 3 lett. e OAEI	
Dall'1.10.2017		10,96 ct./kWh
Dall'1.1.2023	10,96 ct./kWh	8,22 ct./kWh

Tuttavia, la norma vigente contiene un'incongruenza logica. Qualora il GRD ritiri le GO e, al contempo, la remunerazione per l'energia grigia corrisponda al prezzo di mercato medio trimestrale (oppure, con la presente modifica, prezzo di mercato orario o per quarto d'ora), vengono addebitati i costi non computabili non appena i prezzi di mercato superano i prezzi di costo. Una modifica dell'OAEI prevede pertanto

che, per valutare l'adeguatezza delle remunerazioni pagate, si utilizzino in linea di principio i costi di produzione oppure, a seguito dalla presente modifica, il prezzo di mercato (se superiore ai costi di produzione) come limite massimo. Questa norma si riferisce, a seconda della formulazione dell'articolo 15 LEn, al prezzo di mercato medio trimestrale o orario o per quarto d'ora al momento dell'immissione. Nel caso in cui il prezzo di mercato oltrepassi i costi di produzione, il GRD può continuare a ritirare la GO, ma non può includere nel servizio universale alcuna remunerazione supplementare che superi il prezzo di mercato. Si tratta della logica conseguenza del fatto che il valore della GO è incluso nei costi di produzione e quindi già compensato.

Inoltre si riscontra un'incongruenza per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza di almeno 100 kW e un massimo di 150 kW e per la remunerazione minima ora applicabile a tali impianti. I costi di produzione computabili per gli impianti messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023 ammontano a 5,4 centesimi per kWh e sono pertanto inferiori alla remunerazione minima attuale di 6,2 centesimi per kWh. Con un'ulteriore precisazione dell'OAEI troverà quindi applicazione, in questi casi, la remunerazione minima più elevata che sarà computabile.

Per gli impianti che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 15 capoverso 1 LEn, si introduce inoltre un inasprimento della norma concernente l'impiego dei sistemi di misurazione intelligenti.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche non hanno alcuna ripercussione finanziaria, a livello di personale né di altro tipo su Confederazione, Cantoni e Comuni.

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

Per il consumatore finale, la nuova soluzione si riferisce il più possibile ai costi di produzione e impedisce un sovrapprezzo ingiustificato per le GO in periodi in cui i prezzi di mercato sono già elevati. Sono possibili remunerazioni fisse negoziate.

4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dall'Accordo sull'energia elettrica negoziato tra la Svizzera e l'UE.

5. Commento ai singoli articoli

Art. 4 cpv. 3 lett. e n. 1 e n. 1^{bis}

Il numero 1 della disposizione modificata prevede che, per valutare l'adeguatezza delle remunerazioni pagate di cui all'articolo 15 capoverso 1 LEn, si utilizzino in linea di principio, i costi di produzione o – e questa è la novità – il prezzo uniforme a livello nazionale di cui all'articolo 15 capoverso 1 LEn come

limite massimo; quest'ultima variante nel caso in cui tale prezzo sia superiore ai costi di produzione (dedotti eventuali incentivi). Dal punto di vista redazionale, la formulazione dell'OAEI si ricollega però al risultato di tale calcolo (costi di produzione, eventualmente al netto di incentivi) e stabilisce che, qualora tali costi siano inferiori al prezzo uniforme a livello nazionale, quest'ultimo è computabile. Questo prezzo uniforme a livello nazionale corrisponde al prezzo di mercato di cui all'articolo 15 LEn e all'articolo 12 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn; RS 730.01). Il limite massimo per la computabilità nel servizio universale è l'importo più elevato tra il prezzo uniforme e i costi di produzione. La norma non conferisce pertanto alcun diritto di scelta. Costituiscono un caso speciale gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza a partire da 100 kW e inferiore a 150 kW, per i quali il numero 1^{bis} contiene un'aggiunta al numero 1. Qualora la remunerazione minima secondo l'articolo 12 OEn sia superiore ai costi di produzione, essa è computabile nella tariffa del servizio universale. È pertanto computabile, al massimo, il più elevato tra i tre valori possibili: a) costi di produzione, b) prezzo uniforme o c) remunerazione minima. I costi di produzione sono determinati secondo le stesse modalità del numero 1, ovvero anche al netto di incentivi (i rimandi ai previgenti art. 4 cpv. 3 e art. 4a secondo il n. 1 si applicano anche al n. 1^{bis}). Il numero 2 della lettera e, che si applica nel caso in cui non venga ritirata la GO, rimane invariato.

Art. 4d cpv. 2

Finora, nell'OAEI, l'OEn era citata per la prima volta all'articolo 4d, mentre ora tale menzione compare già all'articolo 4. Si impone pertanto un adeguamento redazionale dell'articolo 4d, a fronte del contenuto della disposizione che rimane invariato.

Art. 8a^{decies} cpv. 7

Il nuovo capoverso 7 dell'articolo 8a^{decies} specifica ulteriormente l'obbligo di rollout di sistemi di misurazione intelligenti (smart meter). Per le fatturazioni richieste secondo il nuovo regime (art. 15 LEn e art. 4 OAEI [v. sopra]) è indispensabile che su tutto il territorio nazionale gli impianti di produzione che beneficino dell'obbligo di ritiro e remunerazione siano dotati di uno smart meter. In questo modo è possibile misurare il profilo di carico dell'immissione necessario per la fatturazione oraria o per quarto d'ora. Gli impianti esistenti devono essere dotati di uno smart meter entro la fine del 2027 e l'obbligo resterà valido per quelli nuovi dall'inizio del 2028. Restano escluse dall'obbligo di impiegare smart meter gli impianti di produzione che non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) (cosid. impianti plug & play oppure impianti fotovoltaici innestabili), come già previsto dal vigente articolo 31n OAEI. Con il termine «impiegare» si intende che i sistemi di misurazione intelligenti devono essere effettivamente utilizzati, presupponendo che siano installati. Il nuovo capoverso 7 non modifica l'articolo 8a^{undecies}, che prevede in determinati casi eccezioni all'obbligo di impiego di smart meter, in particolare per costruzioni e impianti che sottostanno alle disposizioni concernenti la protezione delle opere militari. L'articolo 8a^{undecies} prevale come *lex specialis*.

Art. 18f cpv. 1 lett. a

L'adeguamento dell'articolo 18f ha carattere puramente formale. Nella vigente OAEI, l'OIBT è menzionata per la prima volta in questa disposizione, mentre nel presente testo di revisione lo è già al capoverso 7 dell'articolo 18f.

Tali modifiche dell'OAEI entreranno in vigore il 1° luglio 2026. La modifica dell'articolo 4 sarà valida per l'anno tariffario 2027.